

riguardo, ed ho veduto poi con qualche meraviglia che nella relazione della Commissione non se n'è fatta menzione. Sembrandomi questa questione d'una certa gravità, desidererei sentire qualche spiegazione in proposito e vedere se per dimenticanza o a disegno si sia ommesso di parlarne.

**SCIALOJA, commissario regio.** La questione che sollevò l'onorevole deputato fu lungamente discussa in Francia; fu agitata nel Belgio dalla Commissione che preparò il progetto di legge ultimamente da quel Parlamento adottato; ma io trovo che sarà meglio trattata a proposito dell'articolo 37 del presente progetto, il quale provvede espressamente intorno alle produzioni farmaceutiche e medicinali. Se dunque la Camera crede, potrà oltre procedersi nella votazione, e trattare la questione ora accennata là dove naturalmente cade.

**CAVOUR G.** Aderisco.

**MICHELINI G. B.** Pare anche a me potersi senza inconveniente differire la questione di cui si tratta allorchè verranno in discussione gli articoli 37 e 38. Ed allora io darò ragguaglio alla Camera di una petizione che le è stata sporta coll'intendimento appunto che ai medicinali non si concedano privilegiate.

Frattanto credo debito mio di scolare l'onorevole mio amico, il deputato Farini, membro della Commissione, il quale apparteneva allo stesso ufficio di cui era membro il marchese Cavour. Egli propugnò il parere di quell'ufficio, non doversi accordare privilegiate per i medicinali; ma la maggioranza della Commissione decise altrimenti.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto a partito l'articolo 6.

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 7. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

« L'attestato di privativa non garantisce l'utilità o la realtà della invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova la esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa.

« Art. 8. La privativa per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

« La privativa per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà di impedire che altri li adoperi.

« Ma quando colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui esclusivo preparazione costituisce l'oggetto di una privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo concesso il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario.

« Art. 9. L'autore di una invenzione o scoperta munita di privativa, e coloro che hanno causa da lui, possono chiedere un *attestato completivo* per ogni modificazione da loro arretrata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione che ha per oggetto gli effetti della privativa principale per tutto il tempo della durata di essa privativa.

« Art. 10. Gli effetti di un attestato di privativa, rispetto ai terzi, cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

« La durata di una privativa non sarà maggiore di anni quindici, nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno d'uno de' mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sussecutivo e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto, nè conterrà mai frazione di anno.

« Art. 11. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera; ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni. »

**SCIALOJA, commissario regio.** Dopochè il Governo ebbe presentato il progetto che oggi è sottomesso al vostro esame, nel Parlamento belgico fu discussa una simile legge; ed a proposito di una disposizione conforme a quella di cui si è dato testè lettura, sorse taluno nella Camera dei senatori ad interrogare il Ministero se mai nel concedere una privativa ad un inventore, il quale all'estero ne avesse ottenute più d'una, come per esempio una in Prussia dove il brevetto ha la durata di sei anni, e l'altra in Francia dove ha la durata di quindici, si dovesse nel Belgio concedere la privativa per quindici anni, ovvero per sei. Dopo lunghe discussioni si venne in questa sentenza, che cioè non potendo mai nel Belgio la durata della privativa oltrepassare i venti anni, si dovesse però statuire che, entro questo termine, la privativa da concedersi all'inventore già privilegiato all'estero fosse ragguagliata al termine più lungo tra le privilegiate all'estero concesse. Quindi io propongo alla Camera di aggiungere all'articolo 11 questa clausola; cioè, ove dice: « non eccederà quello della privativa straniera, » si aggiunga: « concessuta per il termine più lungo. » Così sarebbe rimossa una questione che di tempo in tempo potrebbe sorgere nella pratica. (*Segni di adesione*)

**MICHELINI G. B., relatore.** La Commissione approva l'intendimento del commissario regio, e crede essa pure opportuno che si conceda il termine più lungo fra quelli delle privilegiate concesse all'estero; epperò accetta l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 11 coll'emendamento proposto dal commissario del Governo ed accettato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Un attestato di privativa concesso per meno di quindici anni potrà essere prolungato di uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i quindici anni. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati completivi. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Per ogni attestato di privativa saranno pagate due tasse: una proporzionale quando si domanda la privativa, altra annuale.

« La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiesi la privativa, più quella frazione di dieci lire che corrisponderà allo intervallo di tempo tra il giorno della domanda e l'ultimo giorno del trimestre dal quale cominciasi a computare la durata della privativa.

« La tassa annuale sarà di lire trenta per ciascuno dei primi tre anni, di lire cinquanta pel quarto, quinto e sesto anno; di lire settanta pel settimo, ottavo e nono anno; di lire novanta pel decimo, undecimo e duodecimo e di lire centodieci per ognuno dei rimanenti tre anni.

« La prima annualità conterrà inoltre quella parte di trenta